



**Determinazione n. 33 del 30.07.2012: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners e assunzione impegno di spesa.**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 *“Ordinamento della Professione di Psicologo”*, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”*;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *“resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
- VISTA la delibera n. 275 dell’11.10.2006, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ha deliberato di impugnare l’Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di direttore medico di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria, presso l’azienda sanitaria locale «Roma A» di Roma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 agosto 2006;
- ATTESO che, all’esito della richiesta di sospensiva, nel ricorso contro l’Azienda USL Roma A, il T.A.R. del Lazio ha negato, con ordinanza n. 6737/2006, la propria giurisdizione con riferimento alle procedure di selezione dei Dirigenti di Strutture Complesse, mutando il precedente orientamento;
- VISTA la nota prot. n. 745 del 31/01/2007, con la quale l’avvocato Luca Lentini, delineando il nuovo orientamento giurisprudenziale, ha suggerito di attivare le procedure dirette alla proposizione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, al fine di ottenere un responso definitivo da parte della Suprema Corte di Cassazione;
- VISTA la delibera n. 40 del 07.02.2007, con la quale il Consiglio ha deliberato di attivare le procedure finalizzate alla proposizione del suddetto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione al fine di ottenere una pronuncia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in merito alla giurisdizione, nei ricorsi presentati dall’Ordine degli psicologi del Lazio contro le Aziende USL Roma A e Roma C, nelle procedure di selezione dei Dirigenti di Strutture Complesse;
- VISTA la nota prot. n. 8185 del 26.11.2010, con la quale l’avv. Luca Lentini ha comunicato che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite *“ha accolto i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo sugli atti delle Aziende del S.S.N. che individuano le categorie professionali cui affidare la direzione delle Strutture Complesse”*, trovando, in tal modo, conferma la scelta di adire il T.A.R. sul ricorso di merito in questione, sul quale lo stesso T.A.R. si era dichiarato erroneamente sprovvisto di giurisdizione;
- VISTA, altresì, la nota (prot. n. 3310 del 17.05.2012), con la quale il consulente legale dell’Ordine ha comunicato che, a seguito della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il TAR Lazio, Sez. III quater, si è pronunciato sulla questione con sentenza n. 3911 del 02.05.2012 con esito sfavorevole all’Ente;
- ATTESO che, nel caso di specie, il Giudice Amministrativo nel dispositivo della sentenza ha ritenuto che *“...la figura del medico psichiatra fosse più rispondente alle esigenze manifestate in relazione all’utenza presente sul territorio. Infatti, le funzioni di direzione delle due U.O. Salute*



*Mentale sono volte a garantire prestazioni assistenziali appropriate a pazienti affetti da gravi disturbi mentali, con la conseguenza che l'attività svolta richiede interventi sia in ambito preventivo che diagnostico e terapeutico. In tali strutture, invero, il preposto è chiamato a svolgere non solo funzioni di coordinamento nonché funzioni gestionali, come fa osservare il ricorrente, ma viene richiesto che abbia anche competenze nella definizione di un piano farmacologico oltre che psicoterapeutico. Non appare, quindi, né irragionevole né irrazionale la scelta... di preporre alla direzione delle Strutture in argomento la figura di un medico, nella cui competenza rientrano le prescrizioni ed i trattamenti farmacologici oltre che competenze di tipo psicoterapeutico... L'Amministrazione nella scelta operata è stata, pertanto, mossa dall'esigenza di garantire un corretto svolgimento delle funzioni di diagnosi e cura dei pazienti affetti da disturbi mentali...";*

- RILEVATO che il Consiglio, con la delibera n. 296/2012, ha ritenuto che il TAR del Lazio con la suddetta decisione si è discostato dal precedente orientamento giurisprudenziale reso nei casi di Strutture Complesse Ser.T, distinguendo le funzioni dei Dirigenti con incarico meramente professionale da quelle dei Dirigenti di Struttura Complessa che sono prevalentemente di carattere organizzativo-gestionale;

- CONSIDERATO CHE con la medesima delibera n. 296 del 18 giugno 2012 il Consiglio dell'Ordine ha deciso di procedere all'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato della Sentenza TAR del Lazio, Sez. III quater, n. 3911 del 02.05.2012 avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale;

- ATTESO che, nella citata delibera, il Consiglio ha inoltre definito il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali;

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l'art. 2 " Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";

- VISTO, altresì, l'art. 11, III comma, secondo cui "Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.";

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.";

- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...";

- CONSIDERATO che il Consiglio, con delibera "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" n. 524 del 19 dicembre 2011, ha esplicitato i servizi necessari per l'esercizio 2012, tra cui i servizi di patrocinio legale, nonché i criteri generali di



imparzialità, economicità e professionalità, sulla base dei quali procedere all'affidamento degli stessi;

- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale;

- VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Luca Lentini;

- RILEVATE le competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Lentini Placidi & Partners;

- RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall'avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali in ambito amministrativo;

- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

- di affidare allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell'avvocato Luca Lentini l'incarico di procedere all'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato della Sentenza TAR del Lazio, Sez. III quater, n. 3911 del 02.05.2012;

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. ed eventuali contributi previdenziali, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 30 luglio 2012

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Zagari